

DATI DI ITER DELLA LEGGE

Disegno di legge numero **428** della **7^a** legislatura "**Disposizioni in materia di protezione civile.**" presentato il giorno **10 giugno 2002** dalla **giunta regionale**.
Tratta la materia **Opere pubbliche - Edilizia**.

Raccoglie i progetti **7303**.

È stato assegnato in commissione in data **19 giugno 2002**. Sono state effettuate consultazioni. Licenziato con parere positivo (**a maggioranza**) in data **14 febbraio 2003**. Trasmesso al Presidente del Consiglio in data **20 gennaio 2003**. Il Relatore di maggioranza **COSTANTINO GIORDANO (I Democratici - L'Ulivo)** ha presentato relazione **scritta**.

Disegno di legge regionale, n. 7428.

Disegno di legge regionale, n. 7428.

Disposizioni in materia di protezione civile.

Titolo I. Ambito di applicazione

Art. 1.

(Protezione civile)

1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attività in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarietà degli interventi, assume una collocazione autonoma ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 all'indirizzo, gestione e controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:

- a) di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza ed efficacia dell'azione pubblica;
- b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
- c) di garantire la sicurezza dei cittadini;
- d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
- e) di sviluppare una cultura di protezione civile;
- f) di incentivare le attività di prevenzione;
- g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;
- h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
- i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera;
- l) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali comunitarie;
- m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunità regionale.

Art. 2.
(Tipologia degli eventi)

1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che possono interagire negativamente con la realta' socio-economica e territoriale.
2. Ai fini dell'attivita' di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:
 - a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Titolo II. Sistema regionale di protezione civile

Art. 3.
(Modello territoriale)

1. Il sistema regionale di protezione civile e' organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
2. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:
 - a) livello comunale, da ogni singolo comune;
 - b) livello intercomunale (da consorzi e associazioni tra comuni, dalle citta' metropolitane, dalle comunita' collinari, dalle comunita' montane).
3. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti:
 - a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta;
 - b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o piu' province.
4. Le Province, per le attivita' di cui al comma 3, possono costituire i Centri operativi misti individuando, gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, al fine di garantire la continuita' operativa qualora l'estensione dell'evento dovesse richiedere l'intervento di risorse e mezzi straordinari.

Art. 4.
(Eventi straordinari)

1. Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono regolamentate dal d.lgs 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile) e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione civile e dal Prefetto anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.

Art. 5.
(Organizzazione del sistema di protezione civile)

1. Il sistema di protezione civile regionale deve garantire, a tutti i livelli, un efficiente ed efficace:
 - a) sistema di comando di cui agli articoli 10, 11 e 12;

- b) sistema di gestione di cui agli articoli 16, 17 e 18;
 - c) sistema di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'articolo 6;
 - d) sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza;
 - e) sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;
 - f) sistema di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.
2. I sistemi, di cui al comma 1, sono realizzati dai Comuni anche in forma associata, dalle Province e dalla Regione.
3. La Regione, al fine di garantire omogeneità ai sistemi, di cui al comma 1, predispone in collaborazione con gli enti locali, apposite direttive affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali, alla struttura regionale di Protezione civile.

Titolo III. Modello di intervento

Art. 6.

(Modello preventivo)

1. L'attività di prevenzione, basata sulla programmazione, assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale comprendendo:
- a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
 - b) l'individuazione degli scenari di rischio;
 - c) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
 - d) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
 - e) l'attivazione di programmi di mitigazione;
 - f) la predisposizione di un parco risorse regionale;
 - g) l'informazione e la formazione della comunità regionale;
 - h) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
2. L'attività di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 7.

(Modello di primo intervento e di soccorso)

1. L'attività di primo intervento e di soccorso, basata sulla pianificazione, comprende:
- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
 - b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
 - c) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali;
 - d) l'attivazione delle procedure di allertamento;
 - e) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
 - f) l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - g) il primo intervento tecnico;
 - h) il soccorso sanitario;
 - i) il soccorso socio-assistenziale.
2. L'attività di primo intervento e di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 8.

(Modello di primo recupero)

1. L'attività di primo recupero è finalizzata al superamento dell'emergenza.
2. L'attività di primo recupero, per il superamento dell'emergenza, si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

3. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.

Art. 9.

(Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento)

1. L'attività di prevenzione è espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
2. Le attività di prevenzione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
3. I contenuti, le modalità di redazione, attuazione, approvazione e la durata e le modalità per l'adozione del potere sostitutivo dei programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero, sono stabilite dal regolamento denominato "Regolamento per la programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" che sarà emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.

Titolo IV. Autorità del sistema regionale di protezione civile

Art. 10.

(Attribuzioni del Sindaco)

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni Comune, nel caso in cui l'ambito amministrativo di riferimento sia il livello comunale indicato all'articolo 3, comma 2, deve dotarsi di una struttura di protezione civile; nel caso del livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
2. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 11.

(Attribuzioni del Presidente della Provincia)

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni Provincia deve dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. Il Presidente della Provincia è autorità provinciale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio provinciale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) il Presidente della Provincia assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse i materiali e i mezzi a disposizione della Provincia, il Presidente della Provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.

Art. 12.

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta Regionale al verificarsi dell'emergenza , per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una Provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle attivita' intraprese dalle singole province.
2. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le Province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Unita' di Crisi regionale, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e dalla l. 401/2001.

Titolo V. Competenze in materia di protezione civile

Art. 13.

(Competenze del Comune)

1. I Comuni espletano le funzioni di cui all'articolo 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') ed esercitano le attivita' di soccorso e assistenza attraverso:
 - a) direzione unitaria e coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
 - b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della Provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di Protezione civile.
2. Nel caso del livello intercomunale, tenuto conto che il Sindaco e' autorita' di protezione civile, tutti i Comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000, ed esercitano le attivita' di soccorso e assistenza attraverso:
 - a) direzione unitaria e coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale intercomunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
 - b) coordinamento degli interventi, in ambito intercomunale e partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della Provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Art. 14.

(Competenze delle Province)

1. La Provincia espleta le funzioni di cui agli articoli 71 e 72, comma 2 della l.r. 44/2000, ed esercita le attivita' di soccorso e assistenza attraverso:
 - a) direzione unitaria degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale provinciale, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' comunale di protezione civile;
 - b) coordinamento degli interventi, in ambito provinciale e partecipazione al concorso per eventi

che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono, il coordinamento della Regione o del Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Art. 15.

(Competenze della Regione)

1. La regione espleta le funzioni di cui all'articolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita:
a) il coordinamento delle iniziative, per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una provincia , attraverso il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle attivita' intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e il Prefetto.

Titolo VI. Organi e strutture del sistema regionale di protezione civile

Art. 16.

(Comitato comunale e intercomunale di protezione civile)

1. Al fine di garantire a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, e' istituito, con delibera della Giunta comunale, il Comitato comunale di protezione civile.
2. Nel caso del livello intercomunale, al fine di garantire lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' indicate agli articoli 6, 7 e 8 e' istituito, con delibera adottata da ogni singola Giunta comunale, il Comitato intercomunale di Protezione civile.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale o il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unita' di crisi comunale, oppure dell'Unita' di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto.
4. Il Comitato comunale di protezione civile o il Comitato intercomunale di Protezione civile e' composto ed opera secondo quanto stabilito dal regolamento, definito "Regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile", che verra' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
5. Il Comitato comunale di protezione civile o il Comitato intercomunale di protezione civile dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e' istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

Art. 17.

(Comitato provinciale di protezione civile)

1. Al fine di garantire a livello provinciale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, e' istituito con decreto del Presidente della Provincia il Comitato provinciale di protezione civile.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 14, il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unita' di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.
3. Il Comitato provinciale di protezione civile e' composto ed opera secondo quanto stabilito dal regolamento, definito "Regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile", che sara'

emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
4. Il Comitato provinciale di protezione civile dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e' istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

Art. 18.

(Comitato regionale di protezione civile)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di Protezione civile.
2. Il Comitato regionale e' composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) l'Assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di Vice Presidente;
c) gli Assessori regionali competenti nelle materie ambientali, territoriali e socio - sanitarie;
d) i Presidenti delle Province o loro delegati;
e) i Prefetti delle Province, o loro delegati;
f) il Direttore della Struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione ;
g) il rappresentante dei Comuni piemontesi , designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
h) il rappresentante delle Comunita' montane designato dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani delegazione piemontese (UNCEM);
i) il rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15, il Comitato regionale di Protezione civile si avvale dell'Unita' di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:
a) dalle direzioni regionali;
b) dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;
c) dal rappresentante della struttura di protezione civile delle Province interessate;
d) dall'Ispettorato regionale dei VVF ;
e) dal rappresentante della Croce rossa italiana (CRI);
f) dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino CNSA (CAI);
g) dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;
i) da esperti in gestione delle emergenze.
4. Il Comitato regionale di Protezione civile opera secondo quanto stabilito dal regolamento, definito "Regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile", che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
5. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e' istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

Art. 19.

(Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnoscientifici)

1. La Regione, per il perseguimento delle attivita' di cui all'articolo 15, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituita la Commissione grandi rischi regionale, che e' articolata in sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico scientifica e propositiva; sono altresì individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.
3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita' e definiti gli oneri dei componenti.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorita' di protezione civile in caso di necessita'.
5. Nel regolamento, definito "Regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile", che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge sono definite le modalita' di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalita' di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.

Art. 20.

(Coordinamento del volontariato)

1. La Regione assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attivita' conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con delibera della Giunta comunale, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, e' istituito il Comitato di coordinamento comunale del volontariato.
4. Nel caso di livello intercomunale, con delibera della Giunta comunale, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, e' istituito il Comitato di coordinamento intercomunale del volontariato.
5. Con delibera della Giunta provinciale, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, e' istituito il Comitato di coordinamento provinciale del volontariato.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, e' istituito il Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
7. Nel regolamento definito "Regolamento del volontariato di protezione civile" che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge sono definite:
 - a) le modalita' di funzionamento dei Comitati di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - b) i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e l'impiego nelle attivita' di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni delle organizzazioni di volontariato;
 - c) le modalita' per accedere ai rimborsi, qualora l'evento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all'articolo 3, comma 3.

Titolo VII. Formazione e servizi

Art. 21.

(Forme di collaborazione e prestazioni di servizi)

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.
2. In particolare sono da privilegiare i rapporti con:
 - a) il Dipartimento nazionale di Protezione civile;
 - b) le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo;
 - c) le Forze armate;
 - d) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - e) l' Arpa ;

- f) il volontariato;
- g) gli Enti pubblici e privati, gli enti territoriali e strumentali e di ricerca;
- h) gli ordini, i collegi e le categorie professionali;
- i) le aziende fornitrici di servizi;
- l) altre forme di rappresentanza.

Art. 22.

(Scuola di protezione civile)

1. La Regione promuove ed organizza una permanente attivita' di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola.
2. In particolare privilegia l'attivita' di formazione promuovendo e coordinando con le Province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezioni civile avvalendosi in relazione alle necessita' formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.
3. Con apposito regolamento denominato "Regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile", che verra' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge sono regolate e definite le modalita' per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione da avviarsi anche in collaborazione con le Province.

Titolo VIII. Finanziamenti

Art. 23.

(Capitoli di spesa)

1. Per il finanziamento delle attivita' di protezione civile si provvede mediante:
 - a) le entrate dei fondi statali imputate al capitolo 10741 destinate alle attivita' di previsione e prevenzione;
 - b) l'istituzione di un "fondo regionale di protezione civile per le attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali;
 - c) la modifica della descrizione del capitolo 10740 per consentire oltre l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, gia' previsti, anche il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici e l'istituzione e funzionamento della scuola di protezione civile nonche' le attivita' formative;
 - d) gli stanziamenti sui capitoli 10920 e 10970;
 - e) l'istituzione di un capitolo inerente il fondo di solidarieta'.
2. Nel regolamento definito "Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile e del fondo di solidarieta' ", che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge, sono definite le modalita' i criteri e le procedure per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1, lettere b) ed e).

Titolo IX. Norme transitorie e finali

Art. 24.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile);

b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 10. (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile).

2. E' abrogata, inoltre, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Relazione al Disegno di legge regionale n. 428.

Disposizioni in materia di protezione civile

La storia della protezione civile italiana e' una storia breve, anche se dall'Unita' d'Italia, i molteplici e ripetuti eventi hanno sempre visto operare una catena dei soccorsi sorretta da un forte senso di solidarieta'.

L'assenza di una attivita' di prevenzione credibile, ha ripetutamente obbligato, gli Enti competenti, ha delegare gli interventi di emergenza a settori dello Stato, in grado per i loro compiti, di organizzare gerarchicamente i soccorsi.

La difesa civile ha rappresentato, da questo punto di vista, un riferimento essenziale, ma si e' dimostrata insufficiente per il lento affermarsi di una cultura del territorio e di protezione civile che si alimentavano reciprocamente al manifestarsi delle conseguenze degli innumerevoli eventi.

Un territorio poco conosciuto, politiche di sviluppo legate alla crescita economica, assenza di legami con i valori delle comunita' locali, che per decenni avevano retto il modello d'intervento basato sulla capacita' di risposta dei comuni, hanno fornito gli strumenti di gestione diventati progressivamente obsoleti ed inadeguati.

L'attenzione verso le iniziative d'oltremarina ha consentito di avviare una complessa rivisitazione che dal campo filosofico si sta estendendo a quello normativo, obbligandolo a regolamentare le funzioni trasferite agli enti locali, ma anche la complessita' dei modelli d'intervento all'interno di un ordinamento amministrativo di particolare interesse.

Al modello statico di protezione civile, datato anni sessanta, si e' sostituito progressivamente, viste le esigenze espresse da piu' parti, un modello dinamico improntato metodologicamente sulle "funzioni di supporto"; operazione resasi necessaria per favorire una riorganizzazione normativo - procedurale e per incentivare il coordinamento fra le componenti del sistema di protezione civile.

Storia breve, ma intensa di avvenimenti, basti ricordare i recenti ed inquietanti eventi alluvionali, che si consolida attorno ad una data 24 febbraio 1992 giorno di emanazione della legge n. 225: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

La legge rappresenta un baluardo normativo, che segna l'ingresso nel comparto della protezione civile di tutte le componenti della societa' civile.

Il concetto di sistema linfatizza la protezione civile, ne' condiziona l'organizzazione e il comando unitario, attribuisce compiti e funzioni autoregolandosi con poteri straordinari e deroghe allargate.

La metodologia sistemica, eleva il grado di complessita' e introduce sottolivelli di gestione che devono amalgamarsi con gli ambiti amministrativi.

La tipologizzazione degli eventi in categorie precise (a, b, c), costruita sulla capacita' di risposta delle amministrazioni pubbliche, obbliga all'individuazione delle autorita' di protezione civile comunale, provinciale, nazionale, comprimendo il ruolo regionale a forme di concorso coordinato.

La legge innovativa nel suo complesso, e' stata comunque preceduta da un intenso dibattito che ha coinvolto ed interessato alcune regioni che hanno legiferato in materia anticipando e costruendo prototipi operativi fatti propri, successivamente dallo Stato.

La Regione Piemonte, gia' nel 1986 si e' dotata di una legge regionale di protezione civile che conteneva gia' alcune delle novita' introdotte dalla legge 225/92, soprattutto nel campo delle attivita' di prevenzione e formazione.

Il substrato culturale regionale che ha consentito di sviluppare quell'azione propulsiva, si e' fatto parte attiva anche nell'attuale iter di riforma del sistema di protezione civile attraverso:

- il concorso nell'individuazioni dei compiti e delle funzioni da trasferire agli enti locali;
- l'analisi, l'individuazione metodologica, la predisposizione di un modello regionale di protezione civile in sintonia con le disposizioni nazionali che trova forma nella bozza di legge regionale predisposta.

1. IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

Il recente, e non ancora concluso, dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione ha imposto una consistente riscrittura delle norme esistenti a partire da quelle comunitarie e nazionali (coordinamento e di indirizzo) per giungere a quelle regionali (specificazione normativa). Il ruolo della Regione, nella materia della pianificazione del territorio e in particolare in quello della protezione civile, ha subito, all'interno di questo processo, una profonda modifica, che si e' ulteriormente amplificata quando si sono approvate le "riforme Bassanini". Si tratta:

- della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

- del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- della legge di conversione 9 novembre 2001, n.401 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile". L'insieme di questi atti non ha concluso il percorso di riforma amministrativa, ma ha avviato un procedimento che potra' essere terminato solo in presenza di un'azione coordinata - soprattutto sotto l'aspetto legislativo - tra Stato e Regioni. L'avvio del decentramento amministrativo ha coinvolto pesantemente anche il comparto della protezione civile che aveva discusso e dibattuto, nella prima Conferenza Nazionale sulla protezione civile (9/11 giugno 1997 -), tematiche strutturali per impostare un nuovo e piu' efficace modello d'intervento.

L'ampio dibattito, accompagnato da alcune proposte innovative, ha avuto il merito di assegnare dignita' di materia alla protezione civile, successivamente riconosciuta nel D.lgs 112/98, promovendola alla pari di altre ed importanti discipline territoriali.

2. IL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Le leggi sul decentramento amministrativo assegnano compiti e funzioni agli enti locali, e' quindi indispensabile completare l'iter di riforma, avviato in ambito regionale con l'emanazione della legge regionale n. 44/00, definendo un nuovo modello di sistema regionale di protezione civile. La bozza di legge regionale e' strutturata in nove titoli ed e' finalizzata al perseguimento di un obiettivo chiaro e indubitabile che e' la salvaguardia della vita dell'Uomo (articolo 1 legge 225/92). L'obiettivo e' certamente quello di tutelare questo bene unico, irripetibile e indefinibile associandolo

anche alla sua storia, alla sua memoria e alla sua cultura. L'articolo 1 dettaglia sinteticamente gli obiettivi da perseguire, evidenziando come sia necessario ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento tentando di dare maggiore efficienza all'azione pubblica nel settore della protezione civile attraverso:

- il perseguimento dell'ordinarietà nella gestione delle emergenze;
- l'individuazione dell'unità comunale come nucleo centrale del sistema regionale di protezione civile;
- l'autonomia regolamentare degli enti locali;
- l'utilizzazione di un modello d'intervento unificato;
- l'omogeneità delle strutture funzionali di protezione civile in tutti gli ambiti;
- le forme di collaborazione con le Prefetture e le componenti operative ad esse dipendenti;
- l'apporto strutturato per ambiti del volontariato.

Pone parallelamente in evidenza il rispetto del sistema ambientale anche attraverso il raccordo fra momenti programmatori e pianificatori, coinvolgendo componenti storiche della protezione civile quale il volontariato che vanno valorizzate e sostenute. L'ambito di applicazione trattato nell'articolo 2, assegna alle risorse a disposizione delle amministrazioni, un ruolo essenziale nella tipologizzazione degli eventi che vengono differenziati in tre livelli associando le competenze agli interventi che possono essere attuati da enti e amministrazioni competenti in via ordinaria. L'ordinarietà è pertanto il presupposto fondamentale di tutta la legge che, nel regolamentare esclusivamente gli eventi di tipo a) e b), pone le basi per costruire un modello ordinario di gestione delle emergenze.

L'articolo 3 individua gli ambiti amministrativi ponendo le comunità comunali al centro dell'intero sistema di protezione civile. Conoscenza del territorio, appartenenza alla comunità, valori storici e culturali, rappresentano il fulcro per organizzare armonicamente la gestione di un'emergenza. Lo stesso articolo consente inoltre di dare avvio a forme di aggregazione, già incentivate da altri provvedimenti regionali, che nel rispetto delle singole realtà ne razionalizzano gli sforzi e gli impegni anche nel settore della protezione civile. Province e Regione completano il quadro degli enti coinvolti in un insieme territoriale sorretto anche dal principio di sussidiarietà. La straordinarietà degli eventi così come ulteriormente ribadito nell'articolo 4, e come dettato dal D.lgs 112/98 e dalla legge 401/01, sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento della protezione civile, con il concorso di tutti gli enti territoriali. Il titolo II si chiude con l'articolo 5 che intende affermare l'interconnessione delle funzioni in ambito sistemico, ponendo quale principio l'indipendenza operativa, la coesione fra le parti e la capacità di coordinamento delle componenti. L'elencazione dei sottosistemi si raccorda con il modello d'intervento descritto nel titolo III e consente di specificare quali sono le parti strutturali sulle quali fondare l'efficacia degli interventi connessi con le emergenze. Il titolo III rappresenta l'ossatura della bozza di legge in quanto individua i tre modelli sui quali fondare l'organizzazione e l'operatività del sistema di protezione civile regionale. Basilare il riferimento per tutti i modelli all'ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Il modello preventivo essenziale e propedeutico, descritto all'articolo 6, da un punto di vista più strettamente teorico si identifica con le metodologie che si occupano del rischio nei suoi vari aspetti. Molto schematicamente è possibile identificare un approccio di tipo tecnocentrico. Secondo questo si ritiene che, esista la possibilità di una valutazione precisa del rischio e dei danni connessi. Si tratta di una concezione del rischio quale presente nella PRA (Probabilistic Risk Analysis) che è poi quella a cui generalmente si fa riferimento nell'elaborare politiche di gestione. L'articolo

partendo da questi assunti descrive le fasi preventive da attuare che si concretizzano, previa una manutenzione ordinaria del territorio, con l'individuazione di uno scenario di rischio che individua chiaramente i soggetti e gli oggetti vulnerabili e le risorse disponibili. Imprescindibile la fase formativa ed informativa che deve essere calata su tutte le componenti del sistema di protezione civile regionale. Il modello d'intervento descritto all'articolo 7, si pondera e in modo inversamente proporzionale a quello preventivo; infatti una elevata attivita' preventiva riduce l'alea dell'incertezza in caso di eventi. Fondamentale l'introduzione nella gestione, delle "funzioni di supporto" sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile (metodo Augustus). La filosofia delle "funzioni di supporto" basa i suoi assunti su un modello d'intervento strutturato su tre livelli:

- livello delle decisioni;
- livello di supporto funzionale;
- livello di supporto operativo.

L'osmosi di livello e' garantita dall'elevata coesione delle componenti del sistema di protezione civile. In questo quadro il lavoro delle autorita' di protezione civile si rispecchia con un modello, una metodologia e una organizzazione che tolgono la discrezionalità soggettiva alle scelte per introdurre una oggettiva consolidata attorno alle funzioni. Il comando operativo che rimane nei poteri delle autorita' assume così un profilo qualificato che deriva dalla sommatoria di decisioni tecniche operate in sincronia. Il coordinamento assume pertanto un ruolo primario e fondamentale mentre le funzioni di supporto diventano essenziali riferimenti per la sua totale e completa realizzazione.

Il modello di primo recupero descritto all'articolo 8, prevede l'attivazione di specifiche procedure, in alcuni casi già sperimentate, che partendo dall'individuazione e quantificazione del danno consentano di avviare le fasi necessarie per il superamento dell'emergenza demandando le attivita' di recupero integrale, fisico e funzionale alla normative di settore e all'emanazione di specifici provvedimenti.

Per l'articolo 9 le attivita' di protezione civile si articolano e si strutturano sulla programmazione e sulla pianificazione; per cui le attivita', descritte nei tre modelli, devono essere espletate attraverso la redazione e attuazione di programmi e piani specifici per ogni ambito territoriale. Programmazione e pianificazione rappresentano pertanto la struttura concettuale su cui si basa il sistema della protezione civile regionale. La bozza di legge prevede un apposito regolamento per definire i contenuti dei documenti sopra citati. Il titolo IV presenta gli organi del sistema regionale di protezione civile. Gli articoli 10, 11 individuano le autorita' di protezione civile, Sindaco e Presidente della Provincia stabilendo l'obbligatorietà di dotarsi di una struttura di protezione civile, assegnando inoltre la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza per la gestione degli eventi di competenza.

L'articolo 12, assegna al Presidente della Giunta Regionale il coordinamento attraverso il raccordo e l'armonizzazione delle attivita' delle Province, qualora l'evento coinvolga più di una Provincia, assumendo iniziative e provvedimenti in relazione alla portata dell'evento. Provvedimenti associati quindi alla portata dell'evento che devono perseguire uno degli obiettivi strategici che punta a rendere ordinaria la gestione delle emergenze di ambito comunale e provinciale. Al Presidente e' demandata anche la richiesta per far assumere la dichiarazione dello stato di emergenza per eventi che devono essere coordinati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Nel titolo V sono trattate le competenze in materia di protezione civile attribuite ai Comuni, alle

Province e alla Regione. La direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza sono compiti imprescindibili e legati strettamente alle responsabilità delle autorità di protezione civile e si discostano in relazione alla tipologia dell'evento che può richiedere la gestione diretta o il concorso. L'articolo 13 e 14 ribadiscono tale principio specificandole i livelli (comunale e provinciale), L'articolo 15 assegna i compiti della Regione, ribadendo e rafforzando i contenuti dell'articolo 12.

Gli organi e le strutture del sistema regionale di protezione civile sono trattati nel titolo VI. L'articolo 16, istituisce il comitato Comunale e Intercomunale di Protezione civile, organi al quale spetta lo svolgimento e lo sviluppo delle attività previste nel modello preventivo, primo intervento e soccorso e di recupero. Introduce un organo tecnico l'Unità di Crisi Comunale che deve operare per "funzioni" in supporto al Comitato Comunale per affrontare gli eventi d'ambito. Due strutture snelle la cui composizione e funzionamento sono demandati all'emanazione di un regolamento che dovrà garantire la rappresentatività, ma al tempo stesso la differenziazione quantitativa dei componenti in relazione alla dimensione del Comune, alla sua struttura organizzativa e ai rischi presenti. L'organizzazione prevista per il livello comunale si rispecchia nei livelli provinciale e regionale. L'unitarietà nella struttura degli organi politici e tecnici e l'individuazione di un unico modello operativo integrato e di scala ("funzioni di supporto") consentono il raccordo fra le istituzioni e le componenti del sistema di protezione civile. Nell'articolo 17, si presenta l'organizzazione del livello provinciale con un Comitato Provinciale e l'Unità di Crisi Provinciale. Nell'articolo 18, si presenta l'organizzazione del livello regionale con un Comitato Regionale e l'Unità di Crisi Regionale. Dovendo espletare compiti di raccordo, coordinamento ed armonizzazione del sistema regionale di protezione civile l'articolo definisce per il Comitato Regionale e per l'Unità di Crisi la sua composizione. L'articolo 19, istituisce la Commissione Grandi Rischi Regionale composta da esperti in emergenze provenienti dall'Università Enti di ricerca ecc, con il compito, anche attraverso la formalizzazione di sottocomitati, in relazione alle tipologie di rischio, di supportare tecnicamente gli organi e le strutture di protezione civile. La componente del volontariato è normata dall'articolo 20. È prevista la costituzione dei Comitati di volontariato nei tre diversi livelli, comunale, provinciale e regionale. Le modalità di funzionamento e i criteri sono demandati all'emanazione di uno specifico regolamento. L'articolo 20 impegna inoltre, la Regione a favorire la partecipazione dei cittadini in forme associate ed organizzate all'interno del sistema regionale di protezione civile. L'articolo 21, sotto il titolo VII, consente alle strutture di protezione civile di relazionarsi fra loro anche con forme di collaborazione per la prestazione di servizi. Sono incentivate pertanto stipule di accordi, protocolli e convenzioni fra componenti che lo stesso articolo elenca. Uno degli obiettivi strutturali legato alla formazione, informazione, sensibilizzazione della comunità regionale in materia di protezione civile, regolamentato dall'articolo 22, riguarda la costituzione di una scuola di protezione civile, in grado di elevare la conoscenza a tutte le componenti del sistema di protezione civile, la cui attuazione è demandata ad uno specifico regolamento.

L'articolo 23 riordina e integra i capitoli di spesa della protezione civile regionale, mentre l'articolo 24 abroga la precedente legge di protezione civile regionale 41/86 e 10.90 e alcune disposizioni della legge regionale 44/00.

L'articolo 25 contiene le integrazioni richieste dagli Enti Locali e formulate in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali.

Relazione Finanziaria

L'articolo 23 del disegno di legge regola le modalita' finanziarie per il funzionamento del sistema regionale di protezione civile.

Per una maggiore comprensione si riportano i contenuti:

Art. 23 (Capitoli di spesa)

1. Per il finanziamento delle attivita' di protezione civile si provvede mediante:
 - a) le entrate dei fondi statali imputate al capitolo 10741 destinate alle attivita' di previsione e prevenzione;
 - b) l'istituzione di un "fondo regionale di protezione civile per le attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali;
 - c) la modifica della descrizione del capitolo 10740 per consentire oltre l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, gia' previsti, anche il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici e l'istituzione e funzionamento della scuola di protezione civile nonche' le attivita' formative;
 - d) gli stanziamenti sui capitoli 10920 e 10970;
 - e) l'istituzione di un capitolo inerente il fondo di solidarieta'.
2. Nel regolamento definito "Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile e del fondo di solidarieta'", che sara' emanato entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge, sono definite le modalita' i criteri e le procedure per l'utilizzo dei fondi di cui ai punti 2) e 5) del comma 1 del presente articolo. L'organizzazione metodologica sulla quale e' stato impostato il D.D.L , individua delle attivita' che dovrebbero consentire una maggior operativita' del sistema di protezione civile. Anche l'aspetto finanziario segue questa logica riconoscendo le attivita' di previsione e prevenzione, e le attivita' conseguenti al primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza.

PUNTO a)

Le entrate a carico del bilancio regionale affluiscono gia', per le attivita' di previsione e prevenzione , su un capitolo esistente (10741) e sono condizionate dalle risorse provenienti annualmente dai trasferimenti statali. Gli articoli 5, 6, 7, 8 contengono disposizioni che generano la finalita' della spesa e l'ambito di attuazione degli interventi. L'importo annuale trasferito e' pari a euro 541.154,74.

Sono attualmente in fase di definizione le modalita' per assegnare alla Regione Piemonte, da parte dello Stato, le risorse finanziarie per la gestione dei Centri di Assistenza e di Pronto Intervento (CAPI); sara' pertanto necessario prevedere un nuovo capitolo di bilancio per sostenere le spese di funzionamento.

Importo	annuale	presunto	euro	177.142,42
---------	---------	----------	------	------------

PUNTO b)

Per le attività di cui al punto b) dell'articolo 23, è necessario istituire un nuovo capitolo che consenta di espletare i compiti di cui all'articolo 7,8 e 20 la cui copertura potrebbe essere garantita da fondi finalizzati provenienti dallo Stato, da prelievi dal fondo globale e di riserva o da riduzioni dello stanziamento di altri capitoli. La procedura di erogazione è disciplinata dal D.D.L che prevede l'emanazione di un regolamento attuativo. Non è prevista una periodicità della spesa poiché la stessa è legata all'aleatorietà degli eventi. Le entrate potrebbero essere non vincolate e sufficienti per la copertura delle spese che come già evidenziato sono relazionate alla dimensione degli eventi. I parametri utilizzati per effettuare la stima complessiva della spesa presunta hanno tenuto conto della tipologia e la dimensione degli eventi regionali, dei bersagli coinvolti, delle risorse necessarie per fronteggiare le prime 72 ore, del numero di volontari utilizzati e dei costi medi sostenuti non imputabili alla ricostruzione. La stima è stata condotta cercando di rendere la spesa coerente e congrua ad un valore critico per permettere l'eventuale soddisfazione di tutti i beneficiari del sistema di protezione civile.

Copertura presunta	PUNTO b)
euro	1.500.000

PUNTO c)

Per il punto c) il D.D.L. prevede e determina nuove spese che sono descritte all'articolo 19, 21, 22. E che sono imputabili al capitolo già esistente 10740. È individuata pertanto la finalità e il tipo di spesa estesa a tutti gli esercizi successivi a quello corrente.

PUNTO d)

Si ribadisce la conferma degli stanziamenti già previsti per l'erogazione di contributi agli Enti Locali e alle Organizzazioni e Associazioni di volontariato attualmente disposti sui capitoli 10920 e 10970.

PUNTO e)

Il D.D.L propone di istituire un capitolo costituito da fondi provenienti dai versamenti effettuati da privati e strutture pubbliche quali atti di solidarietà a favore di popolazioni colpite da eventi naturali ed antropici. Si ricorda che esiste già un capitolo per interventi di solidarietà (11010) a disposizione del Consiglio regionale ma solo a titolo di contributo e non di spesa diretta.